SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004.

Approvazione del modello 770/2004 Semplificato, relativo all'anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2004 Ordinario, relativo all'anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

04A00666

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2003.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di € 15.000 alla sig.ra Alida Maria Altenburger (in arte Alida Valli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio alla sig.ra Alida Maria Altenburger (in arte Alida Valli), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 27 novembre 2003, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di € 15.000 alla sig.ra Alida Maria Altenburger (in arte Alida Valli), nata a Pola il 31 maggio 1921.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2003 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 75

04A01078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2004.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, tramite consorzio di collocamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto n. 77657 in data 18 settembre 2003, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento del prestito ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Deutsche Bank, J.P. Morgan, ING Bank e Caboto, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali con le seguenti caratteristiche:

importo: 4.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° agosto 2003;

scadenza: 1° agosto 2034;

tasso di interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;

dietimi d'interesse: 178 giorni (dal 1° agosto 2003 al 26 gennaio 2004);

prezzo di emissione: 98,857%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale dell'emissione.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 18 settembre 2003.

Art. 2.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Deutsche Bank, J.P. Morgan, ING Bank e Caboto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari finanziari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 3.

Il giorno 26 gennaio 2004 la Banca d'Italia riceverà l'importo di € 3.943.280.000,00, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 5% annuo lordo, per centosettantotto giorni direttamente dalla Deutsche Bank, J.P. Morgan, ING Bank e Caboto tramite il sistema TARGET.

Il medesimo giorno 26 gennaio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'ammontare della suddetta provvigione di collocamento sarà scritturato dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01155

DECRETO 26 gennaio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237; con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 13.382 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 settembre, 24 settembre, 27 ottobre e 22 dicembre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato nello premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 9 settembre 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

«CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 2004; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 9 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01154

DECRETO 26 gennaio 2004.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godi-

mento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2014, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

Art. 14.

Il 2 febbraio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al

prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01156

DECRETO 26 gennaio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 13 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01157

DECRETO 26 gennaio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 19 gennaio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2003 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 dicembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 dicembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 gennaio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 dicembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01158

DECRETO 6 febbraio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2004 è pari a 21.339 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 febbraio 2004 è disposta l'emissione, senza l'ndicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni con scadenza il 14 maggio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A01347

DECRETO 6 febbraio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2004 è pari a 21.339 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 febbraio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A01348

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2003.

Differimento e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio di cui all'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, che stabilisce le caratteristiche di innocuità ed efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero della salute il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 concernente il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli;

Considerato che l'enterocolite enzootica del coniglio a causa dell'alta diffusività e virulenza della malattia assume, a tutt'oggi, i caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al settore cunicolo nazionale;

Visto il regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo, che modifica gli allegati I e II del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto che il suddetto regolamento fissa i limiti massimi residuali del principio attivo bacitracina per il coniglio;

Considerato, pertanto, che in futuro potranno essere disponibili medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a specie da produzione alimentare;

Considerato che, al momento, non sono disponibili principi attivi autorizzati, in grado di contrastare l'enterocolite enzootica del coniglio attraverso efficaci interventi preventivi e terapeutici;

Tenuto conto che sussiste a tutt'oggi, il pericolo che gli allevatori, per contenere la malattia, possano utilizzare sostanze non autorizzate;

Considerato che la gravità della situazione sanitaria ingiunge di intervenire tempestivamente al fine di ostacolare il diffondersi dell'epidemia di enterocolite enzootica del coniglio;

Considerata pertanto l'urgenza e la necessità di proseguire la somministrazione del principio attivo succitato secondo quanto stabilito con l'ordinanza 7 maggio 2002;

Viste le istanze presentate dalle regioni che non hanno potuto avviare la sperimentazione, avendone fatto richiesta oltre i tempi indicati nell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002;

Ritenuto necessario estendere a tali regioni la possibilità di aderire al piano d'impiego sperimentale di cui alla predetta ordinanza;

Ritenuto, per i su esposti motivi, di procedere al differimento ed alla modifica del piano d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002;

Ordina:

Art. 1.

1. È differito, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore ai sensi dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002.

2. Le regioni e le province autonome sono tenute a dare tempestiva comunicazione del differimento di cui al comma 1 al Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome che non hanno avviato i protocolli sperimentali ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 7 maggio 2002 possono predisporre e sottoporre all'approvazione del Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i protocolli sperimentali redatti secondo le modalità di cui all'art. 2 della stessa ordinanza ministeriale.

2. Detti protocolli sperimentali avranno durata di mesi 12 dall'avvenuta approvazione.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27

04A01201

DECRETO 20 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ovitrelle Corio» gonadotropina Alfa, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto C/260/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ovitrelle Corio» gonadotropina Alfa, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/165/007 250 mcg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Serono Europe Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ovitrelle Corio» gonadotropina Alfa;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ovitrelle Corio» gonadotropina Alfa debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 5/6 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OVITRELLE CORIO gonatropina Alfa nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

250 mcg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro uso sottocutaneo - n. 035188073/E (in base 10), 11KVC9 (in base 32);

Art. 2.

La specialità medicinale «Ovitrelle Corio» gonadotropina Alfa, classificata come segue:

250 mcg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro uso sottocutaneo - n. 035188073/E (in base 10), 11KVC9 (in base 32).

Classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento dell'innovazione Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale

Roma, 20 gennaio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A01169

DECRETO 29 gennaio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Hepsera adefovir dipivoxil», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali (Decreto C/263/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Hepsera, (Adefovir dipivoxil)», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/251/001 10 mg 30 compresse in flacone uso orale.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences International Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001 n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 marzo 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Hepsera adefovir dipivoxil»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hepsera adefovir dipivoxil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16/17 dicembre 2003;

Ritenuto di dover rendere disponibile il farmaco per il trattamento dell'epatite cronica B negli adulti non rispondenti alle terapie attualmente disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mg 30 compresse in flacone uso orale - n. 035871019/E (in base 10), 126Q9C (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Hepsera adefovir dipivoxil» è classificata come segue:

10 mg 30 compresse in flacone uso orale - n. 035871019/E (in base 10), 126Q9C (in base 32).

Classe «C».

Art. 3.

L'accesso dei pazienti al farmaco è garantito attraverso l'acquisto da parte delle aziende sanitarie per l'impiego ospedaliero e per l'impiego domiciliare tramite distribuzione diretta.

Art. 4.

È fatto obbligo all'Azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento dell'innovazione Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 6.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A01170

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 gennaio 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LA CAMPANIA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 164;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1957, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 21 aprile 1997 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Napoli;

Vista la circolare ministeriale n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Dir. Gen. Prev. e Ass. Soc. - Div. III - con la quale viene indicata la durata quadriennale dell'organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della commissione provinciale per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, indicata dalla Dir. Gen. Prev. e Ass. Soc. - Div. III - con circ. n. 15/95 del 13 febbraio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella C limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori e per i datori di lavoro;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'individuazione delle succitate, distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Napoli;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali e plurime di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi provinciali;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)* — consistenza degli iscritti — non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiali, e ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della costituzione, secondo, terzo e quarto comma, e quello di cui al punto *e)* non può essere riferito, se non relativamente, alle organizzazioni sindacali datoriali, in quanto queste non necessariamente — per la natura della stessa attività svolta — decentrano le loro strutture nei livelli sub-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori, in particolare contenute nelle note della direzione provinciale del lavoro di Napoli ed alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) in rappresentanza dei datori di lavoro: Unione degli industriali;

2) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: C.I.S.L.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Napoli così composta:

presidente: direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Napoli od un suo delegato;

membri effettivi:

sig. D'Andrea Carlo, nato il 14 ottobre 1950, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

avv. Porcelli Luigi, nato il 1º gennaio 1947, in rappresentanza dei datori di lavoro;

membri supplenti:

Maglio Antonio, nato il 10 giugno 1958, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

dott. Marrocchelli Mario, nato il 15 settembre 1957, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Partecipa alle sedute della commissione, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il dott. Giangrande Giuseppe, nato il 23 maggio 1947 e, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Delle Vedove Antonio, nato il 13 ottobre 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: APREA

04A01084

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2004.

Revoca di riconoscimento della sede periferica di Catanzaro dell'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, autorizzato con decreto ministeriale 25 giugno 1998 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE ECOREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto i decreti ministeriali in data 20 marzo 1998 e 25 giugno 1998 con i quali l'Istituto italiano di psicoterapia relazionale è stato autorizzato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Ancona, Messina e Catanzaro;

Visto il decreto del capo del Dipartimento in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'elenco delle scuole di psicoterapia che hanno provveduto all'adeguamento dell'ordinamento ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 509 del 1998 e in particolare l'Istituto italiano di psicoterapia relazionale per le sedi di Roma, Ancona e Messina;

Considerato che con nota del 29 febbraio 2000 il rappresentante legale del suddetto Istituto ha comunicato che la sede di Catanzaro non ha mai attivato corsi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento della sede periferica di Catanzaro dell'Istituto italiano di psicoterapia relazionale disposto con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A01083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Approvazione del modello per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, nonché definizione delle modalità di presentazione e di adeguamento.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione del modello per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale».

1.1. È approvato il modello per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al contribuente, persone fisiche ed altri soggetti, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le modalità di adeguamento, i dati relativi ai soggetti interessati da successioni e trasformazioni, i dati concernenti i soci o associati, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

2. Modalità di adeguamento ai fini dell'adesione al concordato preventivo.

2.1. Ai fini dell'adeguamento richiesto per l'adesione al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, l'interessato deve barrare le relative caselle poste nella sezione «Modalità di adeguamento» del frontespizio del modello di comunicazione di cui al punto 1.1. In particolare, va barrata:

la casella «A», qualora per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 siano stati dichiarati ricavi o compensi in misura non inferiore a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, ovvero per i quali non necessita l'adeguamento agli studi di settore o ai parametri;

la casella «B», qualora per il suddetto periodo d'imposta l'ammontare dei ricavi o compensi risulti adeguato a seguito di definizione automatica mediante autoliquidazione ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

le caselle «C/II.DD.» e/o «C/IVA», qualora la dichiarazione integrativa prodotta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002, abbia comportato l'adeguamento dei ricavi e compensi ai valori richiesti per accedere al concordato preventivo;

le caselle «D/II.DD.» e/o «D/IVA», qualora sia stata effettuata la definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002;

la casella «E», qualora, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, il periodo d'imposta 2001 sia stato oggetto di definizione per chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002;

la casella «F», qualora, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, il periodo d'imposta 2001 sia stato oggetto di definizione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, degli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché in base ad ogni altro accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione;

la casella «G», qualora, essendo stati dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, venga effettuata la definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003;

la casella «H», qualora, non ricorrendo le ipotesi sopra descritte o non essendo effettuata alcuna definizione in base ad uno degli istituti previsti dalla legge n. 289 del 2002, i ricavi o i compensi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono adeguati versando le relative imposte e indicando i dati relativi all'adeguamento nella dichiarazione Unico 2004.

3. Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale.

3.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 è presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede all'invio telematico. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

3.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Concordato Preventivo 2004», che è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento.

3.3. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.

3.4. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.5. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni.

L'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha introdotto per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni il concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.

In particolare, il comma 15 del citato art. 33 dispone che l'adesione al concordato preventivo si esprime mediante un'apposita comunicazione e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di presentazione della medesima comunicazione e dell'adeguamento richiesto per l'adesione al concordato preventivo.

Pertanto, il presente provvedimento approva il modello da utilizzare per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale», con le relative istruzioni per la compilazione, definendo le modalità di adeguamento per l'adesione al concordato preventivo, nonché le modalità di presentazione, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa della medesima comunicazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione di Adesione al Concordato Preventivo Biennale

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni di adesione al Concordato Preventivo Biennale da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle Comunicazioni di adesione al Concordato Preventivo Biennale sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene tutti i dati presenti sul primo modulo della Comunicazione;
- record di tipo "C": è il record che contiene tutti i dati relativi ai soci od associati ed alle successioni e trasformazioni contenute nei moduli successivi;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;

- per ogni Comunicazioni di adesione al Concordato Preventivo Biennale di un record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella comunicazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa comunicazione devono essere ordinati per il campo 'Progressivo modulo';**;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C" sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare:
  - il campo "Progressivo modulo" deve riportare il numero progressivo del moduli aggiuntivi compilati; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale.
  - una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano il quadro (CD per il quadro soggetti relativi alle successioni e trasformazioni, CS per il quadro dei soci o associati);
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

  L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

  - Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo "C". La presenza di più di un record di tipo "C" all'interno di una stessa dichiarazione può derivare dal fatto che la comunicazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo "C"; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.
- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali dei record di tipo "A" e "Z"

I campi posizionali dei record di tipo "A" e "Z", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Campi posizionali dei record di tipo "B" e campi non posizionali del record "C"

I campi posizionali dei record di tipo "B" ed i campi non posizionali del record "C", possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Alfanumerica	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Alfanumerica	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Numerica	'02876990587'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Numerica	'02876990587'
DT	Data (formato GGMMAAAA) (dal 1880 alla data corrente)	Numerica	'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Numerica	'1234' '123456'
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.	Alfanumerica	' ' 'BO'
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Numerica	'1'

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla Comunicazione di adesione al Concordato Preventivo Biennale, è l'identificativo del soggetto per cui la comunicazione è presentata.

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle Comunicazioni di adesione al Concordato Preventivo Biennale devono essere formalmente corretti.

Si precisa che **nella parte non posizionale del record "C"** devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina **lo scarto della comunicazione da inviare;** costituiscono eccezione le anomalie relative ai dati erroneamente allineati e ai campi che accolgono date o valori numerici per i quali non siano stati riportati gli zeri non significativi.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico.

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Deve assumere il valore "CAP04"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Dati riservati al fornitore persona fisica					
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	
7	Nome del fornitore	63	20	AN	
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	
10	Comune di nascita del fornitore	92	40	AN	
11	Provincia di nascita del fornitore	132	2	AN	
12	Comune residenza del fornitore	134	40	AN	
13	Provincia di residenza del fornitore	174	2	AN	
14	Indirizzo di residenza del fornitore	176	35	AN	
15	CAP della residenza del fornitore	211	5	NU	

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
Dati riservati al fornitore persona non fisica					
16	Denominazione del fornitore	216	60	AN	
17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN	
18	Provincia sede legale del fornitore	316	2	AN	
19	Indirizzo della sede legale del fornitore	318	35	AN	
20	CAP della sede legale del fornitore	353	5	NU	
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN	
22	Provincia domicilio fiscale del fornitore	398	2	AN	
23	Indirizzo domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN	
24	CAP domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU	
I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	440	40	AN	
26	Provincia domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	480	2	AN	
27	Indirizzo domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	482	35	AN	
28	CAP domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	517	5	NU	
Dichiarazione su più invii					
29	Filler	522	4	NU	
30	Filler	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
32	Filler	630	1068	AN	
33	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche Comunicazione di adesione al Concordato Preventivo Record di tipo "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
RECORD DI TIPO "B"					
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	NU	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	CF	
8	Filler	90	1	NU	
DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE					
9	Partita IVA	91	11	PI	Il dato deve essere formalmente corretto
10	Cognome	102	24	AN	Obbligatorio se presente il campo 11 e assente il 12. Alternativo al campo 12.
11	Nome	126	20	AN	Obbligatorio se presente il campo 10 e assente il 12. Alternativo al campo 12.
12	Denominazione	146	60	AN	Alternativo ai campi 10 e 11. Obbligatorio se assenti i campi 10 e 11.
DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA ESTERA - La sezione è presente solo per "ALTRI SOGGETTI"					
13	Stato estero di residenza	206	24	AN	Obbligatorio se presente il campo 14 o il campo 15
14	Codice paese estero	230	3	NU	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri". Obbligatorio se presente il campo 15 o il campo 13. Obbligatorio se il campo 26 è non impostato o vale "EE"
15	Numero identificativo IVA Stato estero	233	20	AN	
PERSONE FISICHE - la sezione è alternativa alla sezione "ALTRI SOGGETTI"					
16	Data di nascita	253	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
17	Sesso	261	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
18	Comune (o stato estero) di nascita	262	40	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
19	Provincia di nascita	302	2	PR	
20	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	304	40	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
21	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	344	2	PR	

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
22	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	346	35	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
23	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	381	5	NU	Dato obbligatorio se il campo 21 assume il valore di una provincia italiana
24	Telefono - Prefisso e numero	386	12	AN	Il dato deve essere numerico
ALTRI SOGGETTI - la sezione è alternativa alla sezione "PERSONE FISICHE"					
25	Comune della sede legale	398	40	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
26	Sigla della provincia della sede legale	438	2	PR	
27	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	440	35	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
28	C.A.P. del comune della sede legale	475	5	NU	Dato obbligatorio se il campo 26 assume il valore di una provincia italiana
29	Comune del domicilio fiscale	480	40	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 30, 31 o 32. Assume il valore di un comune italiano
30	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	520	2	PR	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 29, 31 o 32. Assume il valore di una provincia italiana
31	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	522	35	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 29, 30 o 32
32	Cap del domicilio fiscale	557	5	NU	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 29, 30 o 31
33	Telefono - Prefisso e numero	562	12	AN	Il dato deve essere numerico
34	Natura giuridica	574	2	NU	Vale da 1 a 43 e 50, 53. Vale zero per le persone fisiche
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE -La sezione è obbligatoria per "Altri Soggetti"					
35	Codice fiscale	576	16	CF	Il dato è obbligatorio se presente la sezione
36	Codice carica	592	2	NU	Vale 1, 2. Il valore "2" è consentito solo per le persone fisiche
37	Cognome	594	24	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
38	Nome	618	20	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
39	Sesso	638	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
40	Data di nascita	639	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
41	Comune o stato estero di nascita	647	40	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
42	Sigla della provincia di nascita	687	2	PR	
43	Comune di residenza anagrafica	689	40	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
44	Sigla della provincia di residenza	729	2	PR	

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
45	Frazione, via e numero civico	731	35	AN	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
46	Cap del comune di residenza	766	5	NU	Dato obbligatorio se il campo 44 assume il valore di una provincia italiana
47	Numero di telefono	771	12	AN	Il dato deve essere numerico
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE					
48	Firma del presidente o dei componenti dell'organo di controllo	783	1	NU	Vale 0 oppure 1
49	Firma del contribuente	784	1	NU	Vale 0 oppure 1
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO					
50	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	785	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
51	Data dell'impegno	801	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
52	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente	809	1	CB	Campo alternativo al campo 53. Dato obbligatorio se assente il campo 53
53	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	810	1	CB	Campo alternativo al campo 52. Dato obbligatorio se assente il campo 52
54	Firma dell'intermediario	811	1	NU	Vale 0 oppure 1
TIPOLOGIA REDDITI					
55	Categoria di redditi - impresa	812	1	CB	Dato obbligatorio se assente il campo 56
56	Categoria di redditi - Lavoro autonomo	813	1	CB	Dato obbligatorio se assente il campo 55
MODALITA' DI ADEGUAMENTO - E' obbligatoria la scelta di almeno una modalità di adeguamento					
57	A - Ricavi o compensi 2001 dichiarati in misura adeguata o per i quali non necessita l'adeguamento	814	1	CB	
58	B - Ricavi o compensi 2001 adeguati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289/2002	815	1	CB	
59	C - IVA - Ricavi o compensi 2001 adeguati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289/2002	816	1	CB	
60	C - II.DD. -Ricavi o compensi 2001 adeguati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289/2002	817	1	CB	
61	D - IVA - Ricavi o compensi 2001 adeguati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002	818	1	CB	
62	D - IIDD - Ricavi o compensi 2001 adeguati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002	819	1	CB	

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
63	E Ricavi o compensi 2001 definiti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002	820	1	CB	
64	F - Ricavi o compensi 2001 definiti ad altro titolo (accertamento definitivo; accertamento con adesione; definizione ai sensi dell'art. 15 della legge 289/2002)	821	1	CB	
65	G - Ricavi o compensi 2001 adeguati ai sensi dell' art. 2, comma 52 della legge n. 350/2003	822	1	CB	
66	H - Ricavi o compensi 2001 previo versamento	823	1	CB	
Dati relativi ai soci o associati - Sezione consentita solo per "Altri soggetti" - Devono essere inseriti almeno due soci (conteggiati tra i campi di tale prospetto ed i campi analoghi del record di tipo "C")					
67	Filler	824	1	NU	
68	Codice fiscale - socio1	825	16	CF	
69	Codice fiscale - socio2	841	16	CF	
70	Codice fiscale - socio3	857	16	CF	
71	Codice fiscale - socio4	873	16	CF	
72	Codice fiscale - socio5	889	16	CF	
73	Codice fiscale - socio6	905	16	CF	
Successioni e trasformazioni					
74	Codice fiscale soggetto	921	16	CF	Obbligatorio se presente un altro dato nella sezione
75	Partita IVA soggetto	937	11	PI	Il dato deve essere formalmente corretto
76	Successione, donazione e trasformazione avvenuta nel corso del 2001	948	1	CB	
77	Filler	949	870	AN	
Spazio riservato al Servizio telematico					
78	Filler	1819	25	AN	
79	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
80	Filler	1864	20	AN	
81	Filler	1884	14	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
82	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
83	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C": Dati relativi ai soci o associati e alle successioni e trasformazioni

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione Lunghezza	Configurazione Formato	Controlli bloccanti/ Valori ammessi
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Da impostare sempre.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo aggiuntivo della comunicazione, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione Formato	Configurazione Valori ammessi	Controlli bloccanti	Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
Dati relativi alle successioni e trasformazioni					
CD001001	Codice fiscale soggetto	CF		Obbligatorio se presente un altro dato nella sezione	
CD001002	Partita iva soggetto	PI			
CD001003	Successione, donazione e trasformazione avvenuta nel corso del 2001	CB			
Dati relativi ai soci o associati - Devono essere inseriti almeno due soci (conteggiati tra i campi di tale prospetto ed i campi analoghi del record di tipo "B")					
CS001001	Codice fiscale socio 1	CF			
CS001002	Codice fiscale socio 2	CF			
CS002001	Codice fiscale socio 3	CF			
CS002002	Codice fiscale socio 4	CF			
CS003001	Codice fiscale socio 5	CF			
CS003002	Codice fiscale socio 6	CF			
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche Comunicazione di adesione al Concordato Preventivo — Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Agenzia delle Entrate

COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti previsti dalle disposizioni agevolative previste dal D.L. n. 269 del 2003.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, uffici postali, enti previdenziali).

Titolari del trattamento
La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Tutte le norme richiamate nel modello e nelle istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite al Testo Unico delle imposte dirette sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

L'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito "D.L. n. 269 del 2003"), ha introdotto per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni il concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale.
L'adesione al concordato preventivo comporta talune agevolazioni, quali:
- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- la sospensione, per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione, degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Si accede al concordato preventivo, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro, incrementando:
- per il primo periodo d'imposta i ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8%, nonché il relativo reddito almeno del 7%;
- per il secondo periodo d'imposta i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5%, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5%.

Qualora i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 2001 siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi ed eventualmente all'assolvimento delle relative imposte qualora ne ricorrano i presupposti, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della presente comunicazione di adesione.
Inoltre, ai fini dell'adesione:
- si tiene conto degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento, ovvero del 33 per cento per i soggetti di cui all'art. 87 del TUIR e per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro.
Sul reddito che eccede quello minimo, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salvo che il contribuente intenda versare comunque i contributi, nel qual caso gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
Per accedere al regime agevolativo i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 16 marzo 2004, la "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale" redatta sul presente modello.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello è disponibile in formato elettronico nei siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it* dai quali può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato non-

chè gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

La presente comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale può essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni che intendono fruire del particolare regime agevolativo previsto dall'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, rispettando le condizioni stabilite dal medesimo articolo.
In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le società e gli enti di cui all'art. 87 del TUIR nonchè i titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR.
Non sono, in ogni caso, ammessi al concordato preventivo biennale, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
- non erano in attività il 31 dicembre 2000;
- hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Nel computo dei ricavi non si deve tener conto di quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del TUIR;
- si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
- non si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel comma 4 dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo 2004.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta e provvede all'invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CONCORDATO PREVENTIVO 2004", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al provvedimento di approvazione del presente modello.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati del contribuente, persona fisica od altro soggetto, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le modalità di adeguamento, la sottoscrizione dell'interessato e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

Dati relativi al contribuente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale e il numero di partita IVA, nonché il cognome, nome o denominazione del contribuente.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare la data e il luogo di nascita, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, nonché il sesso barrando l'apposita casella.

Altri soggetti

I soggetti diversi dalle persone fisiche, se ammessi al concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, devono indicare nella casella relativa alla natura giuridica il relativo codice, desumendolo dalla tabella seguente:

NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
53. Fondazioni bancarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Vanno riportati, inoltre, i dati relativi alla sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale.
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione, quale sede legale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera, desumendo il codice identificativo dello Stato estero dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" presente nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione UNICO.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente interessato al concordato o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale che sottoscrive la presente comunicazione.
Per le persone fisiche, questo riquadro deve essere compilato dai soggetti che presentano la comunicazione per conto di altri. In questo caso nel riquadro "Persone fisiche" vanno riportati i dati anagrafici dell'interessato a cui si riferisce la comunicazione, mentre nel presente riquadro, le generalità del soggetto che presenta la comunicazione, specificando nella casella "codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica.
Per quanto riguarda il codice di carica, indicare:
1 se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2 se rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito.

Modalità di adeguamento

Nel presente riquadro devono essere indicate la modalità con le quali il contribuente effettua l'adeguamento ai fini dell'adesione al concordato preventivo, evidenziando la tipologia di attività esercitata e i criteri adottati per l'adeguamento dei ricavi e compensi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.
Preliminarmente il dichiarante deve barrare la casella, "Impresa" e/o "Lavoro autonomo", in relazione alla tipologia di reddito oggetto di concordato corrispondente all'attività esercitata nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Devono essere barrate ambedue le caselle qualora il contribuente, in presenza di attività sia d'impresa che di lavoro autonomo, intenda fruire del concordato per entrambe le tipologie di reddito.
I maggiori ricavi e compensi determinati in funzione della modalità di adeguamento adottata, costituiscono base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.
In relazione alle diverse modalità di adeguamento ed al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, il contribuente deve barrare la relativa casella.
Qualora il contribuente abbia proceduto ad adeguarsi con distinte modalità in funzione dei diversi settori impositivi (imposte dirette e IVA) dovrà aver cura di barrare le relative caselle corrispondenti agli istituti definitori utilizzati.
Ad esempio, in presenza di una dichiarazione di definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 ai fini delle imposte dirette e di un adeguamento ai sensi dell'art. 8 della stessa legge ai fini IVA, si dovranno barrare, rispettivamente, le caselle D/II.DD. e C/IVA.

Casella A

Va barrata in presenza di ricavi o compensi dichiarati in misura non inferiore a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. La casella va barrata, altresì, dai soggetti che nell'anno 2001 hanno esercitato un'attività per la quale in detto periodo:
– non erano stati elaborati gli studi di settore ovvero i parametri;
– sussisteva una causa di esclusione dagli studi di settore e dai parametri.
La casella va barrata, inoltre, nei casi di successione, donazione e trasformazione, atteso che in tali ipotesi opera una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Casella B

Va barrata qualora l'ammontare dei ricavi o compensi risulti adeguato a seguito di definizione automatica mediante autoliquidazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.

Caselle C/II.DD. e C/IVA

Qualora il contribuente abbia aderito all'integrazione dell'imponibile per gli anni pregressi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002, dovrà preventivamente verificare:
– se l'integrazione sia stata operata in relazione ad uno od entrambi i settori impositivi (II.DD. ed IVA);

- se il maggiore imponibile dichiarato, al netto dell'eventuale franchigia, sia pari al 100% dell'imponibile risultante dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri;
- se l'integrazione ha riguardato un solo settore impositivo (II.DD. o IVA) e l'imponibile integrato risulti ancora non congruo, con quale modalità effettui l'ulteriore adeguamento prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Verificate tali circostanze, devono essere barrate:
- le caselle C/II.DD. e C/IVA, qualora la dichiarazione integrativa prodotta (sia originariamente che a seguito di successiva integrazione), abbia comportato l'adeguamento dei ricavi e compensi ai valori richiesti per accedere al concordato;
- la casella C/II.DD., qualora la dichiarazione integrativa prodotta (sia originariamente che a seguito di successiva integrazione), abbia riguardato l'adeguamento dei ricavi e compensi per il solo settore delle imposte dirette, mentre per quello IVA il contribuente intenda procedere all'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione;
- la casella C/IVA, qualora la dichiarazione integrativa prodotta (sia originariamente che a seguito di successiva integrazione), abbia riguardato l'adeguamento dei ricavi e compensi per il solo settore IVA, mentre per quello delle imposte dirette il contribuente abbia eseguito l'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Caselle D/II.DD. e D/IVA

Anche nella presente ipotesi, se il contribuente si sia avvalso della definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, dovrà preventivamente verificare:
- se la definizione automatica abbia riguardato uno od entrambi i settori impositivi (II.DD. ed IVA);
- se per l'annualità 2001, oggetto di definizione automatica, risulti originariamente omesso la relativa dichiarazione dei redditi;
- se per l'annualità 2001, oggetto di definizione automatica, il dichiarante risulti titolare di partita IVA;
- se l'integrazione ha riguardato un solo settore impositivo (II.DD. o IVA), con quale modalità effettui l'ulteriore adeguamento prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Verificate tali circostanze, devono essere barrate:
- le caselle D/II.DD. e D/IVA, qualora la definizione automatica intervenuta abbia riguardato entrambi i settori impositivi o il contribuente si sia avvalso della definizione automatica per il settore impositivo non definito in precedenza;
- la casella D/II.DD., qualora la definizione automatica intervenuta abbia riguardato il solo settore impositivo delle imposte dirette, mentre per quello IVA il contribuente abbia proceduto all'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione;
- la casella D/IVA, qualora la definizione automatica intervenuta abbia riguardato il solo settore impositivo IVA, mentre per quello delle imposte dirette il contribuente abbia eseguito l'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Casella E

Va barrata qualora l'annualità 2001, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, sia stato oggetto di definizione per chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. Qualora la lite pendente non abbia riguardato entrambi i settori impositivi (II.DD. e IVA), ai fini dell'adesione al concordato il dichiarante deve aver proceduto ad adeguare i ricavi o compensi relativi al settore non oggetto di definizione.

Casella F

Va barrata qualora per l'annualità 2001, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, sia intervenuta la definizione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, degli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché per ogni altro accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione.

Nel caso in cui dette definizioni non abbiano riguardato entrambi i settori impositivi (II.DD. e IVA), ai fini dell'adesione al concordato il dichiarante deve aver proceduto ad adeguare i ricavi o compensi relativi al settore non oggetto di definizione.

Casella G

Va barrata qualora il contribuente, avendo dichiarato per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o

dei parametri, abbia provveduto alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 con le modalità di cui all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Casella H

Va barrata qualora il contribuente non rientri nelle ipotesi sopra descritte o non aderisca ad uno degli istituti definitori previsti dalla legge n. 289 del 2002, ma abbia adeguato i ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, versando le relative imposte.
Per eseguire il versamento delle maggiori imposte il contribuente deve utilizzare i sottoelencati codici tributo:

4725 - Adeguamento ai fini IRPEF
2117 - Adeguamento ai fini IRPEG
3814 - Adeguamento ai fini addizionale regionale IRPEF
3819 - Adeguamento ai fini addizionale comunale IRPEF
6493 - Adeguamento IVA ai fini dei parametri
6494 - Adeguamento IVA ai fini degli studi di settore

Nel modello di pagamento F24 va indicato "2001" quale "anno di riferimento". Per ulteriori indicazioni riguardo alle modalità di versamento si rinvia a quanto precisato dalla risoluzione 23 dicembre 2003, n. 230, dell'Agenzia delle Entrate.

Successione e trasformazione

Nel presente riquadro va riportato il codice fiscale e la partita IVA del soggetto in attività al 31 dicembre 2001, se diverso da quello che aderisce al concordato con la presente comunicazione.
Nell'ipotesi in cui la successione, donazione e trasformazione sia avvenuta nel corso del 2001, deve essere indicato il codice fiscale e la partita IVA del soggetto estinto barrando anche l'apposita casella.
Qualora sia necessario indicare più di un codice fiscale e/o partita IVA occorre utilizzare più pagine del presente modello, numerandole progressivamente e indicando nelle successive anche il codice fiscale del contribuente nella sezione "Dati relativi al contribuente".

Dati relativi ai soci o associati

Nel riquadro riportare il codice fiscale dei soci o associati costituenti la compagine sociale dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir al 31 dicembre 2001.
Qualora la compagine sociale sia composta da più di sei soggetti, occorre utilizzare più pagine del presente modello, numerandole progressivamente e indicando nelle successive anche il codice fiscale del contribuente nella sezione "Dati relativi al contribuente".

Firma della comunicazione

Con la sottoscrizione il dichiarante si impegna a rispettare le condizioni indicate nell'articolo 33, comma 4, del D.L. n. 269 del 2003, e dichiara di aver provveduto, in quanto tenuto, ad adeguare i ricavi e i compensi secondo le modalità previste dalla legge e ad assolvere le relative imposte ai sensi del comma 5 del citato art. 33.
Nel caso di utilizzo di più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione è stata consegnata già compilata o verrà da loro predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.
Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante, barrando la relativa casella.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2004. (Deliberazione n. 14376).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 13.874 e n. 13.875 del 27 dicembre 2002 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2003 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2004, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2004, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2004, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2004 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2004, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2004 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2004, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa Italiana S.p.a.;

i) la TLX S.p.a.;

l) la MTS S.p.a.;

m) la Monte Titoli S.p.a.;

n) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

o) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2004;

p) i soggetti — diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico — emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2004;

q) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della Consob iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2004;

r) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *f)*, che alla data del 2 gennaio 2004, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il 1° gennaio 2004, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera *b)*, o 103, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

s) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2004, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2003

Il presidente: CARDIA

04A01162

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, della misura della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2004. (Deliberazione n. 14377).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 13.874 e n. 13.875 del 27 dicembre 2002 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2003 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2004, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2004, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2004, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 14.376/03)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 3.050 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2004
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.050 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2004
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2004 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 58/98	€ 3.050 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 3.050 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2004
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.145 *pro-capite* € 275 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, Organismi di investimento collettivo e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.450 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2004, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2004
Art. 1, lett. *g)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 144 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.300.955
Art. 1, lett. *i)*	TLX s.p.a.	€ 633.015
Art. 1, lett. *l)*	MTS s.p.a.	€ 250.895
Art. 1, lett. *m)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 397.245
Art. 1, lett. *n)*	Cassa di compensazione e garanzia	€ 331.520
Art. 1, lett. *o)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 2.225 *pro-capite*
Art. 1, lett. *p)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *q)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 6.640 *pro-capite*
Art. 1, lett. *r)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)*	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. *s)*	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 5

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *p)*, della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2004.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.390 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 51 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 40,5 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.390 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.390 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 755 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.470 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 172.000.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 5.390. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 172.000.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 4.550 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 452 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 4.550 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 505.555, dello all'0,9% del controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 4.550 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,035% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 è determinato nella misura del 4,8% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2003.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2003

Il presidente: CARDIA

04A01163

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2004.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2004. (Deliberazione n. 14381).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2004, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Vista la propria delibera n. 14.377 del 30 dicembre 2003, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2004, la misura della contribuzione;

Atteso che la citata delibera n. 14.377 del 30 dicembre 2003 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione predetta;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2004, ai sensi della citata delibera n. 14.377 del 30 dicembre 2003;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *g)*, *o)*, *p)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *q)*, *r)* [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2004. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2004, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2004, attraverso il Notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera *g)*, della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2004, attraverso il Notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)* ed *n)*, della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2004.

6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini, 3, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03251.6 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 28 febbraio 2004, qualora il bilancio chiuso nel 2003 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2003, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *p)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e *r)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2004, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2004, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G.B. Martini, 3, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03251.6 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251 000001123637).

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 gennaio 2004

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	art.1, lett. a), delibera n. 14.376/03	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 3.050 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2004	15 aprile 2004
CB1	art.1, lett. b), delibera n. 14.376/03	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.050 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2004	15 aprile 2004
CC1	art.1, lett. c), delibera n. 14.376/03	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2004 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art.34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.050 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento	15 aprile 2004
CD1	art.1, lett. d), delibera n. 14.376/03	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 3.050 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2004	15 aprile 2004
CE1	art.1, lett. e), delibera n. 14.376/03	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.145 *pro-capite*	15 aprile 2004
CE2	art.1, lett. e), delibera n. 14.376/03	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 275 *pro-capite*	15 aprile 2004
CF1	art.1, lett. f), delibera n. 14.376/03	Società di gestione del risparmio italiane, Sicav italiane e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti italiani	€ 1.450 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2004, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2004	15 aprile 2004
CF2	art.1, lett. f), delibera n. 14.376/03	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 ed Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98 e Soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.450 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2004, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2004	15 aprile 2004
CG1	art.1, lett. g), delibera n. 14.376/03	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 144 *pro-capite*	15 aprile 2004
CH1	art.1, lett. h), delibera n. 14.376/03	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.300.955	28 febbraio 2004
CI1	art.1, lett. i), delibera n. 14.376/03	TLX s.p.a.	€ 633.015	28 febbraio 2004
CL1	art.1, lett. l), delibera n. 14.376/03	MTS s.p.a.	€ 250.895	28 febbraio 2004
CM1	art.1, lett. m), delibera n. 14.376/03	Monte Titoli s.p.a.	€ 397.245	28 febbraio 2004
CN1	art.1, lett. n), delibera n. 14.376/03	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 331.520	28 febbraio 2004

segue Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CO1	**art.1, lett. o), delibera n. 14.376/03**	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 2.225 *pro-capite*	15 aprile 2004
CP1	**art.1, lett. p), delibera n. 14.376/03**	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art.1, comma 2, delibera n. 14.377/03	15 aprile 2004
CQ1	**art.1, lett. q), delibera n. 14.376/03**	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 6.640 *pro-capite*	15 aprile 2004
CR1	**art.1, lett. r), delibera n. 14.376/03**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il 1° gennaio 2004, offerte pubbliche d'acquisto residuali	come da art.1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 14.377/03	15 aprile 2004
CR2	**art.1, lett. r), delibera n. 14.376/03**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il 1° gennaio 2004, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale	come da art.1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 14.377/03	15 aprile 2004
CR3	**art.1, lett. r), delibera n. 14.376/03**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il 1° gennaio 2004, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari	come da art.1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 14.377/03	15 aprile 2004
CR4	**art.1, lett. r), delibera n. 14.376/03**	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il 1° gennaio 2004, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali	come da art.1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 14.377/03	15 aprile 2004
CS1	**art.1, lett. s), delibera n. 14.376/03**	Società di revisione iscritte nell'Albo	4,8% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art.1, comma 5, delibera n. 14.377/03	come da art.1, comma 9, punto a) o b)

04A01164

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 febbraio 2004, n. **5.**

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2004-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Alle province

Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Ai collegi dei revisori dei conti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direz. centr. finanza locale

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei Conti - Segretariato generale - Sezione enti locali

A. *Premessa.*

A differenza del passato, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) non ha sostanzialmente modificato le regole per il patto di stabilità interno per l'anno 2004 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti definite dall'art. 29 della legge finanziaria n. 289 del 2002, e modificate, in minima parte, dall'art. 1-*quater*, comma 13, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

Pertanto, la presente circolare — dopo aver ripreso alcuni aspetti relativi al patto di stabilità interno per il 2003 — si sofferma sulle predette e ridotte modifiche rinviando, per tutto ciò che non risulta trattato, alla circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio 2003 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2003).

B. *Il Patto di stabilità interno per l'anno 2003.*

B.1. *Obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e loro verifica.*

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che le regole del «patto» per l'anno 2003 (commi 5 e 7 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002) hanno previsto il raggiungimento di due obiettivi in termini di disavanzo finanziario (in questo contesto definito «saldo finanziario» data la possibilità di assumere valori positivi e negativi):

I) saldo finanziario per la gestione di competenza;

II) saldo finanziario per la gestione di cassa.

Per la determinazione dei suddetti saldi si deve far riferimento, per la gestione di competenza, alla differenza tra accertamenti e impegni degli anni 2001 e 2003 e, per la gestione di cassa, alla differenza tra riscossioni totali (competenza + residui) e pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti negli anni 2001 e 2003.

In ordine alla determinazione dei due saldi, si soggiunge che, per la determinazione del saldo finanziario 2003, non è indispensabile l'approvazione formale del conto consuntivo dello stesso anno 2003; infatti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, il saldo può essere determinato con riferimento alle scritture di bilancio (partitari) definite dal Servizio finanziario dell'Ente locale, tenuto altresì conto che è lo stesso Ente che provvede — con le forme e le modalità che ritiene più opportune — alla autocertificazione del raggiungimento dei due obiettivi del patto (art. 3, comma 60, della legge n. 350 del 2003).

Si precisa, tuttavia, che l'approvazione del conto consuntivo individua il termine ultimo per la verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto.

B.2. *Limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.*

Qualora l'Ente non dovesse raggiungere entrambi o anche uno degli obiettivi (saldo di competenza e saldo di cassa) sarà soggetto, nell'anno 2004, alle seguenti limitazioni (comma 15 dell'art. 29 della legge finanziaria 2003):

a) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento;

b) divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti. A tale proposito, appare utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni recate dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003 in merito all'indebitamento;

c) obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi.

C. *Il patto di stabilità interno per l'anno 2004.*

C.1. *Modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario 2003 e 2004.*

La legge finanziaria per l'anno 2004 ha apportato alcune modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2003, come definito dai commi 5 (per le province) e 7 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002. Considerato che il meccanismo di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2004 (comma 10 del più volte citato art. 29) si basa sul saldo finanziario 2003, le modifiche sono da considerarsi applicabili anche per il 2004.

In particolare, per effetto dell'art. 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è consentito non considerare ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al

cennato art. 29 della legge n. 289 del 2002, le spese che gli enti locali soggetti al patto sostengono a decorrere dal 2003 per spese di personale relative a:

C.1.1. *Maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003.*

Trattasi, in particolare, degli oneri previsti dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, relativi al solo incremento retributivo dello 0,99% riconosciuto, in seguito agli accordi tra Governo e Organizzazioni sindacali del 4 e 6 febbraio 2002, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente. Non potranno, pertanto, essere portate in detrazione le spese connesse con gli altri oneri correlati al rinnovo contrattuale.

Le somme da portare in detrazione dalle spese di personale, ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al predetto art. 29 della legge n. 289 del 2002, corrispondono allo 0,99% del «monte salari» dell'anno 2002.

La determinazione del «monte salari» dell'anno 2002 va effettuata utilizzando i dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001, in sede di rilevazione del conto annuale 2002 (nello specifico: tabelle 12, 13 e 14).

Per i criteri da seguire per la determinazione delle somme da portare in detrazione si veda l'allegato «D/04» alla presente circolare. La dicitura «04» indicata in tutti gli allegati alla presente circolare consente di distinguere gli allegati alla circolare dell'anno 2004 (appunto «04») da quelli delle precedenti circolari;

C.1.2. *Maggiori oneri di personale per l'attività istruttoria del condono.*

Tali spese riguardano le spese di personale per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle pratiche di condono di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003.

Per maggiore chiarezza, negli allegati A/04 (per le province) e B/04 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) alla presente circolare, sono rappresentati gli schemi esemplificativi in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa, attualmente vigenti, da prendere in considerazione per il calcolo del saldo finanziario.

C.2. *Determinazione dell'obiettivo programmatico per l'anno 2004.*

Per determinare il saldo finanziario programmatico per l'anno 2004, si deve far riferimento, sulla base di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2003, al saldo finanziario programmatico per l'anno 2003 incrementato del tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004 risultante dal D.P.E.F. 2004-2007, pari all'1,7%.

Si precisa, al riguardo, che la percentuale dell'1,3%, segnalata al punto E.2.1. della circolare n. 7 del 2003 quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2004, è da intendersi superata in quanto relativa alla previsione indicata dal precedente D.P.E.F. 2003-2006 e, quindi, ormai assorbita dalla nuova indicazione dell'ultimo D.P.E.F.

Per le modalità di calcolo del saldo finanziario 2004, si veda l'allegato «C/04» alla presente circolare in cui sono riportate due esemplificazioni relative al caso di saldo finanziario negativo e di saldo finanziario positivo distintamente per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

D. *Il patto di stabilità interno per l'anno 2005.*

Il legislatore non ha previsto, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2004, alcuna modifica alle regole per la determinazione del saldo finanziario per il patto di stabilità interno per l'anno 2005, per cui la normativa di riferimento rimane quella prevista dai commi 11 e 12 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 con le istruzioni in proposito fornite al punto E.2.2. della circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio 2003.

E. *La programmazione trimestrale dei flussi finanziari.*

E.1. *Ulteriori chiarimenti rispetto alla circolare n. 7 del 2003 (punto E.6.1.).*

Il comma 13 dell'art. 1-*quater* del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, ha introdotto, in materia di programmazione trimestrale dei flussi finanziari del patto di stabilità interno, una modifica al comma 17, terzo periodo, dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 in base alla quale, a seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, gli enti locali soggetti al patto devono riassorbire lo scostamento nel trimestre successivo attraverso una azione di contenimento sui pagamenti tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi. Con la modifica è stato, cioè, eliminato il riferimento ai pagamenti effettuati nell'anno 2001.

E.2. *Le informazioni da inviare agli uffici della Ragioneria generale dello Stato.*

E.2.1. Anno 2004 - Allegato «E/04».

Come per il 2003, gli enti locali soggetti al patto devono predisporre anche per il 2004 un prospetto (allegato «E/04» alla presente circolare) contenente gli obiettivi programmatici trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario cumulato in termini di cassa per l'anno 2004 che, dopo la valutazione di coerenza del Collegio dei revisori, deve essere trasmesso entro il mese di febbraio 2004:

dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A., utilizzando il sistema web «Monitoraggio patto di stabilità interno» già utilizzato per l'acquisizione dei dati dell'anno 2003. Il sistema informatico di cui sopra sarà opportunamente modificato al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nell'allegato «E/04» direttamente dagli Enti tenuti al monitoraggio (province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti). Istruzioni specifiche sui tempi e sulle modalità di accesso/utilizzo del sistema verranno fornite via e-mail, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - alle province e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Si coglie l'occasione per ribadire che il saldo finanziario programmatico annuale è la risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e quindi teoricamente immodificabile. Gli obiettivi trimestrali di detto saldo sono, invece, frutto di previsioni e di andamenti che, nel corso dell'anno, potrebbero essere addirittura di segno opposto all'obiettivo annuale.

Possono, tuttavia, verificarsi situazioni in cui — a seguito di ulteriori modificazioni legislative o interpretazioni in via amministrativa — l'obiettivo annuale può essere rideterminato così come, per l'andamento della gestione, possono essere rideterminati gli obiettivi trimestrali: in questi casi, potranno essere compilati e trasmessi allegati «E/04» di rettifica a quelli precedentemente inviati con le medesime procedure previste per la compilazione e trasmissione del primo allegato «E/04».

In considerazione che con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2003 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 al 31 marzo 2004, si ritiene che il termine (febbraio 2004) per la predisposizione delle previsioni trimestrali cumulate in questione possa coincidere, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio di previsione 2004.

E.2.2. *Anno 2003 - Allegato «E».*

Si richiama l'attenzione dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti che alcuni allegati «E» (relativi alle previsioni finanziarie trimestrali per l'anno 2003) risultano ancora non pervenuti: si invitano, pertanto, gli enti inadempienti a voler trasmettere, con la massima urgenza, detti prospetti agli indirizzi e con le modalità di cui al precedente punto E.2.1.

Si coglie, altresì, l'occasione per rappresentare che, qualora l'obiettivo annuale 2003, a suo tempo già trasmesso, fosse variato a seguito di modifiche legislative (ad esempio: le modifiche di cui al precedente punto C.2.) o interpretazioni amministrative, è necessario riprodurre, con le medesime modalità, un nuovo allegato «E» relativo al 2003.

E.2.3. *Comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi trimestrali.*

Anche per l'anno 2004, il Collegio dei Revisori dei conti deve inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la comunicazione dell'eventuale mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale.

Al riguardo, si precisa che la norma fa riferimento ad una comunicazione e, pertanto, non deve essere trasmesso il verbale del Collegio dei revisori ma solo una comunicazione del mancato rispetto, per cui è possibile la trasmissione via e-mail agli uffici centrali o provinciali (vedi precedente punto E.2.1. a seconda della popolazione dei comuni) della Ragioneria generale dello Stato.

F. *Il monitoraggio trimestrale.*

F.1. *Province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.*

Così come previsto dal comma 13 dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002 (norma a regime e, quindi, vigente anche per il 2004), sono soggetti al monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno 2004 le province e i soli comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Per l'anno 2003, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003), sono stati predisposti i modelli di rilevazione per il monitoraggio del «patto» e le sue modalità di trasmissione.

Considerato che la legge finanziaria 2004 ha apportato alcune modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario si ritiene necessario provvedere alla emanazione di un nuovo decreto che definirà, per l'anno 2004, il monitoraggio del patto di stabilità interno. Pertanto, per i nuovi modelli di rilevazione e le necessarie istruzioni, si fa rinvio alla emanazione del suddetto decreto; sino alla sua emanazione gli enti non dovranno trasmettere alcuna informazione relativa al monitoraggio trimestrale del patto per il 2004.

Relativamente al monitoraggio del patto per l'anno 2003 (situazione al 31 dicembre 2003), si precisa che i modelli 2a, 2b, CN/a e CN/b, per le province, e i modelli 3a, 3b, CN/a e CN/b, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, devono essere trasmessi attraverso la procedura web attualmente operativa entro il mese di gennaio 2004.

In ogni caso, qualora tale situazione di pre-consuntivo si differenziasse da quella di consuntivo, è necessario riprodurre i nuovi modelli con i dati definitivi, non appena disponibili, secondo le modalità previste dal sistema di acquisizione via web.

F.2. *Province e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.*

I comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti non sono, invece, soggetti al monitoraggio trimestrale, per cui non sono tenuti all'invio alle — Ragionerie provinciali dello Stato di alcuna situazione con esclusione degli adempimenti di cui al precedente punto E.2.1. — sugli andamenti trimestrali e annuali del patto di stabilità interno.

G. *Ulteriori chiarimenti.*

G.1. *I riflessi delle regole del «patto» sulle previsioni di bilancio.*

Come per lo scorso anno, le regole del «patto» 2004 non fanno riferimento alle previsioni di bilancio quindi, nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2004 (redatto in termini di competenza), le regole del «patto» di stabilità interno possono incidere solo indirettamente.

Infatti, tenendo conto che gli obiettivi del patto devono essere riscontrati soltanto in fase gestionale (accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti) il riferimento alla fase previsionale (sia iniziale, sia assestata che definitiva) è puramente indicativo: durante la

gestione di competenza avvengono situazioni di scostamento tra previsione e gestione che possono incidere sul saldo finanziario sia positivamente (maggiori accertamenti e minori impegni rispetto alle previsioni definitive) e sia negativamente (minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive).

Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che il «patto» produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso che non appare realistica un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.

G.2. *Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno.*

G.2.1. *Popolazione di riferimento.*

Il comma 1 dell'art. 29 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del «patto» per il 2004 facendo riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il «patto», si applica il criterio previsto dall'art. 156 del Testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2004, quella al 31 dicembre 2002).

G.2.2. *Comuni di nuova istituzione.*

L'art. 1-*quinquies* della richiamata legge n. 116 del 2003 ha apportato una modifica all'art. 29 della legge n. 289 del 2002, inserendo il comma 6-*bis* in cui è stabilito che «i comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». Tale norma, a parere dello scrivente, è da interpretare in senso dinamico, cioè con riferimento esclusivo non solo all'anno 2001 ma in un'ottica di sequenza temporale: pertanto, per l'anno 2004, possono essere considerati quali comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (e quindi non soggetti al patto di stabilità interno) i comuni che sono stati istituiti nel 2003 e nel 2004.

Per i comuni istituiti nel 2001 o nel 2002, la determinazione del saldo finanziario programmatico per l'anno 2004 può essere effettuata con riferimento al saldo finanziario effettivo dell'anno 2003, calcolato secondo le regole di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 29, incrementato del tasso d'inflazione programmato (pari all'1,7%).

H. *Il patto di stabilità interno per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.*

Anche in questo caso, la normativa di riferimento (art. 29, comma 18, della legge finanziaria 2003) non ha subito modifiche per cui per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono verificarsi due situazioni:

H.1. Qualora entro il 31 marzo 2004 sia stato raggiunto l'accordo sul patto di stabilità interno 2004 tra questo Dipartimento e le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie speciali provvedono a definire le regole del «patto» a cui devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, si ritiene opportuno che — ai soli fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento a quella locale — questo ufficio venga a conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal primo periodo del comma 18), degli andamenti trimestrali del «patto»;

H.2. Qualora le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non raggiungano l'accordo con questo Dipartimento entro il 31 marzo 2004, agli enti locali dei rispettivi territori si applicano le regole sul «patto» 2004 (oggetto della presente circolare) previste dall'art. 29 della legge finanziaria del 2003, valide per gli altri enti locali del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate dalla legislazione statale nel caso in cui le autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare le regole del «patto di stabilità interno».

In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, i predetti enti locali saranno soggetti alle regole del monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale di cui al punto F della presente circolare.

I. *Riferimenti per eventuali chiarimenti sul patto di stabilità interno.*

I.1. *Normativa di riferimento.*

Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito internet http://www.tesoro.it/web/docu_indici/Area_Normativa/patto_stabilita_int_monit.htm

I.2. *Richieste di chiarimenti.*

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il «patto» per l'anno 2004 potrebbero generare da parte degli enti locali o delle Ragionerie provinciali dello Stato una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, è necessario pervengano:

per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

per i quesiti in materia di personale correlati alla normativa del patto di stabilità interno, all'indirizzo: Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (fax 06/4819587).

Roma, 3 febbraio 2004

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO A/04

PROVINCE - Voci da considerare per il calcolo del saldo finanziario

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	Accertamenti / Riscossioni
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		
E01	Addizionale consumo energia elettrica	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.44)	
E02	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1° parte cat.1^ (1.01.43)	
E03	Imposta provinciale di trascrizione	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.45)	
E04	Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.46)	
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1° - (1.01.59)+(1.02.)+(1.03.00)	
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)	
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E02		
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)	
a detrarre	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2° - cat.1^ (2.01.00)	
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)	
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)	
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)		
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)	
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI		
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)	
a detrarre	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)	
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)	
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)	
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)	
	E19 Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)	
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)	
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)		
En	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**		

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	Impegni / Pagamenti
	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)	
a detrarre	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)	
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 5, lett d), legge n. 289/2002	
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 5, lett d), legge n. 289/2002	
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 5, lett d), legge n. 289/2002	
	S5 Spese connesse a funzioni statali e regionali trasferite o delegate	Art.29, c. 5, lett.e), legge n. 289/2002	
	S6 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c.12, legge n. 289/2002 e D.M. 17/11/03	
	S7 Spese di personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003	
Sn	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**		

Sf	**SALDO FINANZIARIO PER IL 2003 E PER IL 2004 (En - Sn)**	

ALLEGATO B/04

COMUNI - Voci da considerare per il calcolo del saldo finanziario

	ENTRATA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	Accertamenti / Riscossioni
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		
E01	ICI	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.44)	
E02	Addizionale IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.43)	
E03	Compartecipazione IRPEF	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.45)	
E04	TARSU	Titolo 1° - parte cat.1^ (1.01.46)	
E05	Altre entrate tributarie	Titolo 1° - (1.01.59)+(1.02.)+(1.03.00)	
E06	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)	
E07	TOTALE TITOLO I (al netto della compartecipazione IRPEF) E06 - E03		
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
E08	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)	
a detrarre:	E09 Trasferimenti correnti da Stato	Titolo 2° - cat.1^ (2.01.00)	
	E10 Trasferimenti correnti da U.E.	Titolo 2° - cat. 4^ (2.04.00)	
	E11 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 2° - cat. 2^ 3^-parte 5^ (2.02.00/2.03.00/2.05.03/parte 2.05.04)	
E12	ENTRATE TITOLO II (E08-E09-E10-E11)		
E13	TOTALE TITOLO III	TITOLO 3° (3.)	
	TITOLO IV - ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI		
E14	TOTALE TITOLO IV	TITOLO 4° (4.00.00)	
a detrarre:	E15 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.61)	
	E16 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie	Titolo 4° - parte cat. 1^ (4.01.63)	
	E17 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Titolo 4° - cat. 2^ (4.02.00)	
	E18 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	Titolo 4° - parte cat. 4^ (4.04.08)	
	E19 Trasferim. in c/cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^ (4.04.03/parte 4.04.04)	
	E20 Riscossione di crediti	Titolo 4° - cat. 6^ (4.06.)	
E21	ENTRATE TITOLO IV (E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)		
En	**ENTRATE NETTE utili ai fini del saldo finanziario (E07+E12+E13+E21)**		

	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI	Impegni / Pagamenti
	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
S	TOTALE TITOLO I	TITOLO 1° (1.)	
a detrarre:	S1 Interessi passivi	Titolo 1° - intervento 6° (1.06)	
	S2 Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002	
	S3 Spese per calamità naturali	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002	
	S4 Spese per elezioni amministrative	Art.29, c. 7, lett.d), legge n. 289/2002	
	S5 Spese correnti per i rimborsi eseguiti allo Stato	Art. 31, c.12, legge n. 289/2002 e D.M. 17/11/03	
	S6 Spese di personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)	Art.3, c. 50, legge n. 350/2003	
Sn	**SPESE CORRENTI NETTE utili ai fini del saldo finanziario (S-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**		
Sf	**SALDO FINANZIARIO PER IL 2003 E PER IL 2004 (En - Sn)**		

ALLEGATO C/04

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2004 - (Art. 29, comma 10, legge n. 289 del 2002)

ESEMPI DI CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004

PROVINCE	Ipotesi con saldo finanziario	
	negativo	positivo
SALDO FINANZIARIO 2001	-1.000,0	1.000,0
Miglioramento del saldo finanziario 2003 (7%)	70,0	70,0
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003	-930,0	1.070,0
TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO per il 2004 (1,7%)	-15,8	-18,2
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004 = Saldo finanziario programmatico 2003 + T.I.P. per il 2004 (1,7%)	-945,8 *(non superiore al saldo finanziario 2003, aumentato del TIP 2004/03, se negativo)*	1.051,8 *(non inferiore al saldo finanziario 2003, ridotto del TIP 2004/03, se positivo)*

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti	Ipotesi con saldo finanziario	
	negativo	positivo
SALDO FINANZIARIO 2001	-1.000,0	1.000,0
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003	-1.000,0 *(non superiore al saldo finanziario 2001, se negativo)*	1.000,0 *(non inferiore al saldo finanziario 2001, se positivo)*
TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO per il 2004 (1,7%)	-17,0	-17,0
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004 = Saldo finanziario programmatico 2003 + T.I.P. per il 2004 (1,7%)	-1.017,0 *(non superiore al saldo finanziario 2003, aumentato del TIP 2004/03, se negativo)*	983,0 *(non inferiore al saldo finanziario 2003, ridotto del TIP 2004/03, se positivo)*

ALLEGATO D/04

A. Modalità di calcolo dei maggiori oneri contrattuali per il personale (0,99%)

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese che possono essere portate in detrazione dalle spese correnti. nel calcolo del saldo finanziario del patto di stabilità interno, si deve far riferimento ai dati comunicati con il Conto annuale per l'anno 2002.

In particolare:

I) Sommare i totali delle spese indicati nelle tabelle n. 12 e n. 13;

II) All'importo così determinato, vanno aggiunte le spese indicate in tabella 14 nelle righe relative alle "Retribuzioni personale a tempo determinato" e "Retribuzioni personale con contratto di formazione-lavoro";

III) Il totale delle spese risultanti al punto precedente costituisce il "monte salari 2002" su cui va applicata la percentuale dello 0,99%. L'importo che ne deriva deve essere incrementato dei costi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'IRAP posti a carico dell'Ente;

IV) Il risultato finale costituisce l'ammontare annuo fisso da detrarre ai fini della determinazione del saldo finanziario per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

B. Riferimenti di bilancio o normativi delle voci riportate negli Allegati "A/04" e "B/04" alla presente circolare.

Negli Allegati "A/04" e "B/04" sono individuate le voci che, a legislazione vigente, sono da prendere in considerazione per la determinazione del saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno.

L'individuazione esatta delle voci da prendere in considerazione è agevolata dalla presenza, a livello di singola posta, del codice di bilancio (di cui al Decreto interministeriale MEF/Interno del 24 giugno 2002) con cui vengono individuate e codificate - ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 194 del 1996 – le voci economiche del bilancio degli enti locali.

Per le voci di spesa che non sono individuate dal codice di bilancio vengono precisati i riferimenti normativi che consentono la detraibilità di dette spese mentre per il glossario di dette voci si fa rinvio all'allegato "D/1" alla circolare n. 7 del 2003, precisando, rispetto a tale circolare, che per la voce "Spese correnti per rimborsi eseguiti allo Stato" occorre far riferimento, oltre all'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, anche al "Regolamento recante i criteri e le modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni" approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 17 novembre 2003 (pubblicato nella G.U. n. 9 del 13/1/2004).

ALLEGATO E/04

COMUNE di ____________________________ (provincia di ____________)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ____________________________

PATTO DI STABILITA' INTERNO

(Legge n. 289 del 2003 - Art. 29, comma 17)

Gli obiettivi programmatici del saldo finanziario cumulato in termini di cassa per l'anno 2004 sono:

(in migliaia di euro)

- SALDO FINANZIARIO al 31 dicembre 2004 (+/-) ________________

- SALDO FINANZIARIO al 31 marzo 2004 (+/-) ________________
- SALDO FINANZIARIO al 30 giugno 2004 (+/-) ________________
- SALDO FINANZIARIO al 30 settembre 2004 (+/-) ________________

li, 2004

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Questa comunicazione deve essere trasmessa entro febbraio 2004 (o entro la data di approvazione del Bilancio di previsione 2004):

- **dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti**, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Igepa – Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto E.2.1.);
- **dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti**, alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio.

04A01168

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psycoton»

Con il decreto n. 800.5/R.M.376/D161 del 29 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale;

PSYCOTON:

«1,2 compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 025039 076;

«1,5 g granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 025039 088.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Benedetti S.p.a. titolare della specialità.

04A01120

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalgo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.662/D163 del 29 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale;

ANTALGO: «100 mg compresse» blister 30 compresse - A.I.C. 032001 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a. titolare della specialità.

04A01130

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alket»

Con il decreto n. 800.5/R.M.287/D162 del 29 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale;

ALKET:

«100» 6 capsule rigide uso orale ril. prol. 100 mg - A.I.C. 032836 013;

«100» 56 capsule rigide uso orale ril. prol. 100 mg - A.I.C. 032836 025;

«200» 3 capsule rigide uso orale ril. prol. 200 mg - A.I.C. 032836 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.p.a. titolare della specialità.

04A01131

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ateroxide»

Con il decreto n. 800.5/R.M.287/D164 del 31 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale;

ATEROXIDE: «600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml - A.I.C. 028208 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.p.a. titolare della specialità.

04A01129

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto n. 800.5/R.P.1091/D29 del 30 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sotto indicati presidi medico-chirurgici;

Tabard Elettrovap Forte - numero registrazione 9152;

Lozione Insettorepellente Tabard - numero registrazione 8854;

Tabard Insetticida Liquido - numero registrazione 10724;

Cyanagerm 10 - numero registrazione 5148;

Temezan - numero registrazione 12705;

Tabard Elettrovap - numero registrazione 8899;

Stockade 50 EC - numero di registrazione 11879;

Folcord 50 EC - numero di registrazione 12002;

Abazan - numero registrazione 8360;

Talmark 25 EC - numero di registrazione 11868;

Cyanarat - numero registrazione 9234.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Basf Agro S.p.a., titolare delle registrazioni.

Con il decreto n. 800.5/R.P.1100/D28 del 30 dicembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico-chirurgico.

Sekusept Forte - Registrazione n. 11184.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ecolab S.r.l. (già Ecolab S.p.A.) titolare della corrispondente registrazione.

04A01127-04A01128

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione dei liquidatori ordinari della società cooperativa «Lavoratori aziende Galbani a r.l.», in liquidazione volontaria, in Melzo.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione dei liquidatori della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «Lavoratori aziende Galbani a r.l.» in liquidazione volontaria dall'8 maggio 1951, in sede legale Melzo (Milano), via Cavour s.n.c., costituita il 6 maggio 1947 per rogito notaio dott. Pietro Chiaveri di Melzo, rep. 81 racc. mancante, tribunale di Milano reg. soc. n. 58318, vol. 1860, fasc. 2141, codice fiscale mancante, registro ditte Milano n. (mancante), BUSC n. 4186/15099, liquidatori: signori Villa Riccardo (nato nel 1901) e Origo Giacomo (nato nel 1907) (anagraficamente irreperibili per mancanza di dati su luogo e data di nascita), presidente del collegio sindacale: dott. Beretta Giampiero (deceduto il 25 maggio 1993);

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01097

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33416 del 15 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a Ronconi, con sede in Milano, unità di Cantù (Como), per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 gennaio 2003.

Con decreto n. 33417 del 20 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alstom Power Italia, con sede in Milano, unità di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33418 del 20 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Marco S.r.l. Unipersonale, con sede in Campofilone (Ascoli Piceno), unità di Campofilone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 17 ottobre 2003 al 15 aprile 2004.

Con decreto n. 33419 del 20 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Favi, con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33420 del 20 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cogeferr, con sede in Torino, unità di Roma, Torino, per il periodo dal 24 ottobre 2003 al 23 ottobre 2004.

Con decreto n. 33421 del 20 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. COS.MO.S, con sede in Livorno, unità di Livorno, per il periodo dal 12 novembre 2003 all'11 novembre 2004.

Con decreto n. 33422 del 20 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ocean, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di La Spezia, per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 febbraio 2004.

Con decreto n. 33428 del 22 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tessitura Filtecher in liquidazione, con sede in Palosco (Bergamo), unità di Palosco (Bergamo), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33429 del 22 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Chiesa & Tirelli Rotograf, con sede in Tavagnacco (Udine), unità di Tavagnacco e Fagagna (Udine), per il periodo dal 4 settembre 2003 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 33431 del 23 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Il Progresso, con sede in Argenta (Ferrara), unità di Argenta (Ferrara), Cento (Ferrara), Conselice (Ravenna), Ferrara, Ravenna, per il periodo dal 30 settembre 2003 al 29 settembre 2004.

04A01092

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
71/AP	Piunti Roberto Cottilli Pierina	Grottammare
75/AP	S.n.c. di Cottilli Pierina & C.	Ascoli Piceno

04A01098

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «Pixner Karl Josef & C. S.n.c.», con sede a 39011 Lana - p.zza Gries n. 1, già assegnataria del marchio di identificazione 083 BZ, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone incavo di 1ª grandezza reso inservibile dall'uso.

04A01101

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

25 febbraio 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,90%
15 anni	4,35%
20 anni	4,65%
25 anni	4,80%
30 anni	4,95%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,75%
15 anni	4,20%
20 anni	4,50%
25 anni	4,65%
30 anni	4,80%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,95%	4,45%	4,75%	4,95%	5,10%
60%	4,00%	4,50%	4,80%	5,00%	5,20%
80%	4,05%	4,55%	4,90%	5,10%	5,30%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A01137

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero della salute relativo all'estratto del decreto n. 249 del 16 giugno 2003, recante: «Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano "Fitostimoline"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2003).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57, colonna 2, dove è scritto: «"4 g + 0,4 g soluzione" 5 flaconi da 140 ml - A.I.C. n. 009115066», leggasi: «"4 g + 0,4 g soluzione *vaginale*" 5 flaconi da 140 ml - A.I.C. n. 009115066».

04A01138

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401033/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77